



CIRCOLARE n. 2/2026/SPI

Nuove disposizioni relative agli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

VISTE le nostre precedenti circolari n.2/2024 del 25 aprile 2024 (prot. n.00042530), ad oggetto "Presentazione telematica delle istanze al Servizio Protezione Civile – Decreto Delegato n.51/2023 e modifiche introdotte dal Decreto Delegato n.72/2024", e n.3/2025 del 28/04/2025 (prot. n.00040201) recante "Aggiornamento delle istanze presentate al Servizio Prevenzione Incendi (SPI) in modalità telematica mediante il programma applicativo GEDI";

CONSIDERATA la necessità di rendere maggiormente efficiente la valutazione dei progetti da parte dei funzionari tecnici del Servizio Prevenzione Incendi (SPI);

IN APPLICAZIONE dell'articolo 23 - bis, comma 4, del Decreto Delegato n.158/2023, lo scrivente Servizio adotta la seguente circolare recante "Nuove disposizioni per gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi di cui al Decreto Delegato n.158/2023".

1. Relazione tecnica

Al fine di garantire facilità di comprensione e speditezza della valutazione dei progetti da parte dei funzionari tecnici del SPI, si richiede di adottare un'impostazione sintetica e mirata per la relazione tecnica, orientata agli aspetti sostanziali del processo progettuale svolto dal progettista.

L'obiettivo del progettista, infatti, è quello di dimostrare le valutazioni progettuali e le prescrizioni tecniche previste dalle norme vigenti attraverso la formazione di elaborati grafici appropriati e facilmente comprensibili, escludendo così la sola mera argomentazione scritta in relazione tecnica.

Ciò premesso, la relazione tecnica deve:

- evitare la mera riproduzione delle disposizioni normative, limitandosi ai richiami sostanziali strettamente necessari;
- esplicitare, in modo chiaro e sintetico, i ragionamenti seguiti dal progettista, illustrando il percorso logico, progettuale e normativo che ha condotto alle scelte e alle conclusioni indicate;
- focalizzarsi sugli elementi importanti quali, ad esempio, la valutazione del rischio d'incendio, privilegiando valutazioni qualitative e quantitative nonché l'eventuale uso di dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise.

È utile, inoltre, rinnovare ai progettisti quanto specificato nel paragrafo G.2.9 "Valutazione del progetto antincendio" dell'Allegato I del D.M. 3 agosto 2015 "Codice di prevenzione incendi" e successive modifiche ed integrazioni.

"G.2.9 Valutazione del progetto antincendio

1) Ai fini della valutazione del progetto [...], secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

- a. l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio (ad esempio: appropriata applicazione delle soluzioni conformi, ...);



- b. la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento (ad esempio: previsione di adeguato sistema di vie d'esodo per soddisfare l'obiettivo di sicurezza della vita umana, ...);
- c. la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi (ad esempio: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risultati numerici dei calcoli e le effettive misure antincendio, ...).
- 2) Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d'incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività."

Applicazione esemplificativa del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) per la misura antincendio "reazione al fuoco" (capitolo S.1).

Capitolo S.1 - Reazione al fuoco

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innescio dei materiali e la propagazione dell'incendio.

Compartimento	Livello di prestazione	Descrizione	Criteri di attribuzione	
1	I	<i>Il contributo all'incendio non è valutato.</i>	Vie d'esodo non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.	Locali non compresi negli altri criteri di attribuzione.
		Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali del gruppo GM4.		

Soluzioni progettuali

Non è necessario applicare particolari accortezze nella scelta dei materiali utilizzati nell'intera attività.

2. Formazione degli elaborati grafici

In relazione alla predisposizione degli elaborati grafici, si richiamano le indicazioni già fornite dal punto 4 della nostra precedente circolare n.2/2024.

Gli elaborati grafici devono possedere le seguenti caratteristiche:

- A) il cartiglio, di formato massimo ISO A4, deve essere collocato sul lato destro dell'elaborato grafico, in posizione inferiore;
- B) all'interno del cartiglio, deve essere riservato uno spazio libero di dimensioni 21x7 cm, dal bordo inferiore, per consentire all'ufficio di apporre le necessarie firme digitali e il repertorio della pratica;
- C) non devono essere lasciati margini bianchi superiori a 0,5 cm dal bordo esterno e il cartiglio;
- D) al fine di facilitare il caricamento e la consultazione, si chiede di limitare la dimensione dei documenti digitali a circa 10 Mb, suddividendo eventualmente i documenti in più parti.

Gli elaborati grafici difformi non saranno accettati in fase di prenotazione dell'istanza.



Si ricorda infine che ogni documento caricato all'interno dell'applicativo GEDI deve essere prodotto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 in formato PDF/A, pena irricevibilità delle istanze, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, numero 2), e sottoscritto mediante metodologia *Pades*.

3. Nuova codifica dei singoli documenti da caricare sull'applicativo GEDI

Al fine di una maggiore riconoscibilità dei documenti da allegare alle singole istanze, i file devono essere nominati come previsto dall'Allegato I alla presente circolare.

4. Aggiornamento della modulistica afferente alla prevenzione incendi

All'interno della sezione "Modulistica Protezione Civile", sottosezione "Prevenzione incendi" del portale dello Stato (<https://gov.sm/pub1/GovSM/Modulistica/Modulistica-Protezione-Civile.html>) sono stati caricati nuovi moduli necessari agli adempimenti di prevenzione incendi.

5. Modifiche al Decreto Delegato n.158 del 3 novembre 2023

Si informa che è stato approvato il nuovo Decreto Delegato 12 febbraio 2026 n.21 recante "*Modifiche al Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158 - Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 - Legge sulla prevenzione incendi*" che supera il precedente Decreto Delegato 13 novembre 2025 n.143. Lo stesso, consultabile all'interno dell'apposita sezione "ARCHIVIO LEGGI" del sito web del Consiglio Grande e Generale (<https://www.consigliograndeegenerale.sm>), è allegato alla presente circolare.

6. Aggiornamento diritti di pratica per gli adempimenti di prevenzione incendi

Si comunica anzitempo che è in corso l'iter di approvazione dei nuovi diritti di pratica per i procedimenti afferenti alla prevenzione incendi al fine di aggiornare l'Allegato H all'Ordinanza del Congresso di Stato n.3/2024 - III[^] Ordinanza dei diritti di pratica del Settore Pubblico Allargato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale del SPI telefonando al numero 0549-887088, oppure inviando una e-mail all'indirizzo spi@pa.sm.

San Marino, 16 febbraio 2026/1725 d.f.R

ESPTEC Fabrizio Marcucci

Funzionario antincendi

ing. Pietro Falcioni

Capo della Protezione Civile



Allegato I alla Circolare n. 2/2026/SPI

CODIFICA DEI SINGOLI DOCUMENTI DA CARICARE SULL'APPLICATIVO GEDI

Prefisso della pratica ¹	Tipo di documento		Eventuale descrizione aggiuntiva
	PS	Procura speciale di delega del responsabile dell'attività	
	IR	Istanza Responsabile dell'attività	
	RT	Relazione tecnica	
	RI	Relazione tecnica integrativa	
	EP	Elaborato progettuale	Se presenti più tavole: U = Tavola unica 1-2 = Tavola n. 1 di 2 2-2 = Tavola n. 2 di 2
	ST	Sommario tecnico	
	AS	Asseverazione	
	SGSA	Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio	
	CERT.REI	Certificazione di resistenza al fuoco	Sempre necessario indicare a cosa è riferita la certificazione.
	DICH.PROD	Dichiarazione inerente i prodotti	Sempre necessario indicare a cosa è riferita la certificazione.
	DICH.IMP	Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto	Sempre necessario indicare a cosa è riferita la certificazione.
	CERT.IMP	Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto	Sempre necessario indicare a cosa è riferita la certificazione.
	FIA	Fascicolo di intervento antincendio ²	
DV	Documentazione varia	<i>Explicitare sempre in modo sintetico</i>	

Fra i singoli elementi si richiede di utilizzare il trattino basso (_).

Esempio: *VPAI_RT* (relazione tecnica per valutazione del progetto)
RIN_FIA (fascicolo di intervento per rinnovo periodico di conformità antincendio)

¹ Per i prefissi delle pratiche si veda la circolare n.3/2025 del 28/04/2025.

² Accorpare gli allegati A, B e C in un unico documento, facendo particolare attenzione a ruotare i files correttamente in modo da essere facilmente visualizzabili da parte delle squadre di soccorso.



Infine, nel caso in cui si proceda alla sostituzione di un documento precedentemente già depositato, si richiede si inserire il suffisso "_revn".

Ad esempio:

Nome elaborato al momento del deposito:

VPAI_EP_1-2.pdf

VPAI_EP_2-2.pdf

Nome elaborato alla prima sostituzione (tav.2 non sostituita):

VPAI_EP_1-2_rev1.pdf

Nome elaborato alla seconda della sostituzione (tav.1 sostituita nuovamente; tav.2 sostituita per la prima volta):

VPAI_EP_1-2_rev2.pdf

VPAI_EP_2-2_rev1.pdf